STATUTO DELLA
CAMERA NAZIONALE PER L'IMPRESA
ITALIA – ISRAELE

Art. 1) Denominazione, sede, scopo

1. La "Camera Nazionale per l'Impresa Italia Israele" (di seguito la "Camera"), con sede a Padova, in Piazza Salvemini n. 7, è un'associazione senza scopo di lucro che persegue lo scopo di promuovere lo sviluppo delle relazioni economiche, industriali, finanziarie e commerciali, tra Italia e Israele e di supportare coloro che vi partecipino ed in modo particolare i suoi soci.

2. Le Finalità dello Statuto vengono attuate in particolare mediante:

- la cura dei contatti con Autorità, Enti, Associazioni e in genere rappresentanti del mondo economico, industriale e finanziario in entrambi i Paesi per promuovere i rapporti economici ed i reciproci scambi commerciali;
- la collaborazione con l'ufficio commerciale dell'Ambasciata italiana e dell'Ambasciata Israeliana e degli addetti economici del governo israeliano presenti nel territorio italiano, e viceversa, su tematiche che contribuiscono all'incremento dei rapporti economici tra Israele e Italia;
- la promozione di congressi, incontri di lavoro, fiere, esposizioni ed ogni altro genere di manifestazioni che siano funzionali all'incremento dei rapporti economici tra i due Paesi;
- l'acquisizione di informazioni relative alla solvibilità e liquidità di aziende, a leggi, disposizioni ecc., all'andamento di entrambi i mercati in generale e di specifici settori nonché alle possibilità di collocamento di prodotti, merci e servizi;
- la ricerca di agenti di commercio e rappresentanze idonee di aziende che operino nell'esportazione;
- il supporto in procedimenti alternativi di soluzione delle controversie;
- il contatto con professionisti quali, a titoli esemplificativo ma non esaustivo, avvocati, notai, commercialisti, consulenti, interpreti, traduttori ed altri professionisti in genere;
- il supporto nella realizzazione di viaggi d'affari in uno dei due Paesi;
- la pubblicazione di un bollettino che dia notizie della attività della Camera di Commercio e pubblichi notizie che siano di interesse in ambito industriale, commerciale e finanziario di entrambi i Paesi;
- lo svolgimento di ogni altra attività che sia utile per il raggiungimento del suo scopo.

3. La Camera opera senza scopo di lucro: non persegue primariamente un proprio scopo commerciale diretto.

4. La Camera si dà, tramite decisione del Consiglio camerale, un codice etico.

5. I fondi della Camera possono essere impiegati solo per scopi previsti dallo Statuto. I soci non ricevono alcun sussidio dai fondi della Camera.

Art. 2) Associazione

1. Socio della Camera può essere ogni persona fisica o giuridica. La domanda d'iscrizione a socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo della Camera. Sulla loro ammissione decide il Consiglio Camerale, previa consultazione del Segretario Generale.

2. La qualifica di socio cessa:

a) per morte

b) per dimissioni che devono essere inviate per lettera raccomandata al Consiglio Direttivo. Le dimissioni devono essere formalizzate entro il termine di 2 (due) mesi prima della fine dell'anno solare. In caso contrario il socio è obbligato al pagamento della quota sociale fissata per l'anno successivo.

c) per espulsione per gravi motivi che può essere decisa dal Consiglio Camerale.

3. L'ammissione, il diniego di ammissione e l'espulsione devono essere comunicate per iscritto all'interessato. Il diniego di ammissione e l'espulsione devono essere motivati per iscritto.

Art. 3) Quote Associative – Anno sociale

1. I soci, le cui categorie sono indicate nel successivo art.6, sono obbligati al versamento di una quota sociale annuale il cui importo viene fissato dal Consiglio Direttivo e il cui pagamento, per l'anno di competenza, dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Il socio deve esercitare o aver esercitato attività compatibili con le finalità della Camera, deve possedere requisiti di onorabilità, non avere subito condanne passate in giudicato per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione e, se persona giuridica, non deve essere oggetto di procedure fallimentari.

3. Qualora l'ammissione a socio avvenga nella seconda metà dell'anno sociale per il primo anno la quota sociale viene dimezzata. L'importo ridotto deve essere versato contestualmente all'ammissione.

4. Qualora trascorrano più di 2 (due) mesi dalla scadenza del pagamento senza che questo intervenga, il socio diviene moroso e perde ogni diritto alle prestazioni della Camera fin quando non adempia ai suoi obblighi. Il socio moroso viene intimato per iscritto ed espulso per decisioni del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.2, comma 2, lettera "c", qualora egli non provveda al pagamento degli importi scaduti nonostante l'intimazione. Nell'intimazione deve essere informato dell'espulsione.

Resta comunque obbligato al pagamento degli importi arretrati.

5. L'anno sociale coincide con l'anno solare.

Art. 4) Organi

1. Sono organi della Camera:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Camerale;

c) il Consiglio Direttivo;

d) il Presidente;

e) il Vice Presidente;

f) il Segretario Generale;

g) il Revisore dei Conti (o Società di revisione).

2. Qualora non diversamente previsto dal presente Statuto, ogni attività negli organi della Camera è onoraria.

Art. 5) Assemblea dei Soci

1. L'assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta all'anno. Viene convocata dal Presidente. Il Presidente o il Vice Presidente possono convocare l'Assemblea in ogni momento, qualora a loro giudizio ne ricorrano le motivazioni.

La convocazione avviene per iscritto, per lettera, telefax o e-mail.

2. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed essere inviato ai soci almeno 14 (quattordici) giorni prima dell'assemblea dei soci. La convocazione va ritenuta perfezionata quando viene indirizzata per iscritto, per lettera, telefax o e-mail all'ultimo indirizzo comunicato dal socio alla Camera.

3. L'Assemblea dei Soci delibera in particolare su:

a) nomina del Consiglio Direttivo;

b) il rapporto annuale del Consiglio Direttivo;

c) il bilancio consuntivo con il rendiconto del Tesoriere e la relazione di verifica del Revisore dei Conti;

d) il bilancio preventivo;

e) la nomina di un Revisore dei Conti;

f) lo scioglimento della Camera.

4. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, nel caso di impedimento di questi ultimi, dal componente più anziano del Consiglio Direttivo presente alla riunione.

5. Le decisioni dell'Assemblea dei soci vengono adottate a maggioranza assoluta dei soci presenti e rappresentati. In caso di parità è decisivo il voto del presidente della Assemblea dei soci. Le decisioni aventi ad oggetto modifiche dello statuto o lo scioglimento della Camera devono essere adottate con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci presenti e rappresentati.

6. Ogni socio può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio. La delega deve essere rilasciata per iscritto ed inviata al Consiglio Direttivo. Un socio non può raccogliere più di tre deleghe.

7. Le decisioni dell'Assemblea dei soci vengono riportate in un verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale della Camera.

8. Il Capo della Rappresentanza diplomatica italiana in Israele, o soggetto da lui indicato, nonché i titolari degli Uffici commerciali dell'Ambasciata e del Ministero dell'economia di Israele in Italia, o soggetti da loro indicati, hanno il diritto di partecipare e di intervenire all'Assemblea dei Soci, senza diritto di voto.

Art. 6) Soci

1. I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- Soci Fondatori;

– Soci Ordinari, da distinguere in persone fisiche ed enti;

– Soci Benemeriti ;

– Soci Onorari.

Non può essere creata una nuova e diversa categoria di soci.

Sono Soci Fondatori i Soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Sono Soci Ordinari coloro che aderiscono successivamente alla Camera.

Sono Soci Benemeriti coloro che abbiano aderito alla Camera e che abbiano acquisito particolare benemerenza nei confronti della Camera stessa in relazione ad apporti scientifici o finanziari definiti tramite apposito regolamento.

Tutti i Soci Ordinari possono acquisire la qualifica di Socio Benemerito. La qualifica di Socio Benemerito risulta dall'elenco generale dei Soci.

Sono Soci Onorari coloro ai quali la Camera ritiene opportuno e conveniente tributare tale omaggio e che accettino tale tributo. I Soci Onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo o quota associativa.

2. Possono diventare soci le persone la cui domanda è stata accettata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione da parte di un socio.

3. Tutti i soci, eccetto i Benemeriti e gli Onorari, hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti della Camera e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo.

4. Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, il Consiglio Direttivo deciderà in maniera inappellabile. Le domande si intendono accolte dopo la prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla presentazione.

5. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità, oltre che per comportamento antitetico agli scopi associativi. La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.

6. La tessera della Camera è personale, incedibile, intrasmissibile e non dà diritto a partecipare ad eventuali avanzi di gestione.

7. L'ammissione alla Camera non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

8. E' facoltà di ciascun socio recedere dalla Camera mediante comunicazione in forma scritta inviata al Presidente.

9. L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7) Consiglio Camerale

1. Il Consiglio Camerale esprime una delegazione al meglio rappresentativa dei rapporti economico commerciali tra Israele e Italia. Componente del Consiglio Camerale può diventare colui che si è impegnato in particolare modo per gli interessi della Camera oppure rappresenta una azienda che sostiene in particolare modo la Camera.

2. Il Consiglio Camerale è formato da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 25 (venticinque) membri ordinari oltre ad un massimo di 5 (cinque) membri straordinari.

3. I componenti ordinari del Consiglio Camerale vengono nominati dal Consiglio Direttivo per la durata di 5 (cinque) anni. Qualora un componente del Consiglio Camerale non sia presente,

senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Camerale, può venire estromesso dal Consiglio Camerale con delibera del Consiglio medesimo.

4. Qualora un componente ordinario del Consiglio Camerale cessi dalla carica durante il periodo di vigenza, viene cooptato dal Consiglio Camerale un componente sostitutivo per il restante periodo di carica del componente cessato. La cooptazione deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo.

5. L'appartenenza in qualità di membro straordinario del Consiglio Camerale viene deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Consiglio Camerale. La qualifica di membro straordinario del Consiglio Camerale dura a vita.

6. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente del Consiglio Camerale. Il Consiglio Camerale elegge al suo interno il Vice Presidente.

7. Il Capo della Rappresentanza diplomatica italiana in Israele, o soggetto da lui indicato, nonché i titolari degli Uffici commerciali dell'Ambasciata e del Ministero dell'economia di Israele in Italia, o soggetti da loro indicati, hanno il diritto di partecipare e di intervenire alle riunioni del Consiglio Camerale, senza diritto di voto.

8. Il Consiglio Camerale viene convocato dal Presidente. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e deve essere inviata con un preavviso di 7 (sette) giorni ai componenti del Consiglio Camerale. Si considera come pervenuta allorché viene inviata per iscritto per lettera, telefax o e-mail all'ultimo indirizzo comunicato dai componenti del Consiglio Camerale.

9. Le richieste dei componenti del Consiglio Camerale vanno rivolte al Presidente e vengono inserite nell'ordine del giorno della successiva riunione di Consiglio. Il Consiglio Camerale delibera unicamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

10.Il Consiglio Camerale ha potere deliberante se, oltre al Presidente o ad un Vice Presidente nel caso di impedimento del primo, sono presenti almeno 6 (sei) componenti. Nell'ipotesi di mancato raggiungimento del quorum deliberativo avviene una seconda convocazione da parte del Presidente.

11.Il potere deliberante del Consiglio in seconda convocazione, effettuata dal Presidente, prescinde dal numero dei componenti presenti. Le deliberazioni del Consiglio Camerale vengono adottate a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità è decisivo il voto del Presidente o, nel caso di suo impedimento, del Vice Presidente più anziano. Nel caso di richiesta anche solo di uno dei componenti presenti, le delibere devono essere adottate a voto segreto. Le delibere del Consiglio Camerale vengono riportate in un verbale che viene sottoscritto dal Presidente.

Art. 8) Consiglio Direttivo

1. 1.La Camera è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 (cinque) membri a un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea dei soci, salvo per il primo Consiglio Direttivo che viene nominato in sede di costituzione.

2. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

3. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione per cooptazione chiedendone la ratifica alla prima Assemblea successiva.

4. Il Consiglio nomina al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Tali due ultime cariche possono essere conferite ad una sola persona.

5. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o comunque una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo e all'ammontare della quota sociale.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti.

Relativamente alle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale in forma riassuntiva che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

6. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Camera senza limitazioni e nomina i componenti del Consiglio Camerale e l'importo della quota associativa.

7. Il Consiglio può deliberare l'apertura di Rappresentanze e Delegazioni in Israele ed in Italia.

8. Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente la Camera nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

Art. 9) Presidente – Vice Presidente - Tesoriere

1. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere vengono designati tra i componenti del Consiglio Direttivo e sono eletti dagli stessi membri del Consiglio Direttivo, salvo i primi eletti in sede di costituzione.

2. Il Presidente rappresenta la Camera, convoca il Consiglio Direttivo e ne dirige i lavori, promuove e coordina le attività della Camera e dei soci, organizza l'Assemblea dei soci e gli altri incontri sociali, indice le elezioni, ha facoltà di nominare un Segretario tra i membri del Consiglio Direttivo.

3. Le funzioni di Tesoriere e di Vice Presidente possono anche essere svolte dal medesimo membro. Il Tesoriere provvede alla riscossione delle quote associative e di ogni altro introito, alla gestione della cassa, alla cura della contabilità e al pagamento delle spese. Presenta, in occasione dell'Assemblea annuale, il bilancio consuntivo e quello preventivo.

4. Il Segretario, se nominato dal Presidente, lo assiste nei compiti di verbalizzazione, corrispondenza e pubbliche relazioni.

5. Il Vice Presidente può svolgere tutte le funzioni del Presidente, quando questi sia impossibilitato a farlo. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente del Presidente o del Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, dopo aver cooptato un nuovo membro, provvede a una nuova designazione del Presidente o del Vice Presidente. Non può essere designato Presidente o Vice Presidente chi sia stato cooptato senza essere stato eletto o ratificato dall'Assemblea successivamente alla sua cooptazione.

Art. 10) Il Segretario Generale – Il Revisore dei conti

1. Il Presidente nomina e revoca il Segretario Generale della Camera dopo aver consultato il Consiglio Direttivo.

2. Il Segretario Generale conduce a tempo pieno le attività della Camera in conformità al presente statuto, al regolamento ed alle direttive del Presidente. Può percepire una retribuzione per la sua attività e partecipa a tutte le riunioni degli organi della Camera.

3. Il Segretario Generale è il superiore gerarchico del personale retribuito della Camera e riceve le direttive direttamente dal Presidente. Di concerto con il Presidente e il Tesoriere predispone il bilancio preventivo per l'anno successivo.

4. Egli appone con il Presidente la firma sugli atti della Camera.

5. In qualità di Revisore dei conti può essere incaricato un Revisore legale o una Società di revisione legale indipendente che verifica anche a titolo oneroso i libri contabili e sociali della Camera.

Art. 11) Patrimonio

1. Il patrimonio della Camera è costituito da:

- quota associativa annuale dei soci, versata nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
- contributi straordinari che possono essere devoluti da parte di Enti, persone fisiche e/o giuridiche;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 12) Esercizio sociale e bilancio

1. 1.L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. È fatto divieto alla Camera di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Camera a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

4. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13) Modifiche statutarie

1. 1.Le proposte di modifica al presente Statuto sono approvate con la maggioranza dei 2/3 dei votanti in Assemblea.

Art. 14) Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento della Camera è deliberato dall'assemblea, la quale procederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

2. La deliberazione di scioglimento della Camera deve essere approvata con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

3. L'assemblea che delibera lo scioglimento della Camera e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 15) Controversie

1. Tutte le controversie sociali tra Soci e tra questi e la Camera o suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri, da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
00026805
00093582
4578-00088
IDENTIFICATIVO :
0000197C
24/03/2014 12:03:05
890A3A9F53D52FB2
01130607797094
0 1 13 060779 709 4